



MINISTERO DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 25 ottobre - 1° novembre 2007

N. 43 - 44

# BOLLETTINO UFFICIALE

---



ATTI NORMATIVI E  
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008



### ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

#### **Decreto interministeriale 24 maggio 2007, n. 48**

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2006-2007. . . . . *Pag.* 5

#### **Circolare 12 giugno 2007, n. 51 (prot. 915)**

Anno scolastico 2007/2008 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto . . . . . » 23

#### **Decreto ministeriale 4 luglio 2007, n. 58**

Autorizzazione a organizzare corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo il metodo Montessori. . . . . » 32

#### **Decreto ministeriale 4 luglio 2007, n. 59**

Autorizzazione a organizzare corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori. . . . . » 35

#### **Decreto ministeriale 16 luglio 2007, n. 62**

Proroga utilizzazioni di personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria . . . . . » 38

#### **Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali**

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica . . . . . » 41

#### **Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

Ufficio scolastico provinciale di Bologna . . . . . » 61

Ufficio scolastico provinciale di Bologna . . . . . » 62

Ufficio scolastico provinciale di Bologna . . . . . » 63

Ufficio scolastico provinciale di Piacenza . . . . . » 64

Ufficio scolastico provinciale di Varese . . . . . » 65

Ufficio scolastico provinciale di Verbano Cusio Ossola . . . . . » 66

Ufficio scolastico provinciale di Verbano Cusio Ossola . . . . . » 67



**Decreto interministeriale 24 maggio 2007, n. 48**

**Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2006-2007**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL MINISTRO

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

**VISTI** l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l'articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

**VISTO** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

**VISTI** l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

**VISTA** la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

**VISTA** la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

**VISTA** la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

**VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88 – 90”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 1, comma 128”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 28.3.2003, n. 53;

**VISTO** in particolare il Capo IV del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;

**VISTO** il D. P.R. dell’11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

**VISTO** il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

**VISTI** il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandi dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

**VISTA** la circolare ministeriale n. 93 del 23 dicembre 2005 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via

transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

### **DECRETA**

#### **articolo 1**

##### ***(consistenze dotazioni)***

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2006/2007 sono quelle riportate nelle allegate tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei piani di studio relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
4. Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) e della scuola primaria (tabella B) sono incrementate, rispettivamente, del numero dei posti riportati nelle tabelle "A1" e "B1" costituenti parte integrante del presente decreto.
5. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della

collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

### **articolo 2**

#### ***(dotazioni provinciali)***

**1** I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

**2** I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

**3** Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

**4** I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.



### **articolo 3**

#### *(Scuola primaria)*

**1** L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.

**2** Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.

**3** L'insegnamento della lingua inglese, impartito in maniera generalizzata, è assicurato in base a quanto previsto dall'allegato E del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226, obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore e mezza alla settimana nel primo biennio, per tre ore alla settimana nel secondo biennio. Gli alunni che nell'anno scolastico 2005/2006 hanno fruito di un insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio di tale lingua.

**4** Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

### **articolo 4**

#### *(Disposizioni generali per l'istruzione secondaria)*

**1** Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

**2** Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando

l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.

**3** Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

**4** Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

**5** Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

**6** Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

### **articolo 5**

*(scuola secondaria di I grado)*

**1** L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

**2** Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2006/2007, (terzo e ultimo anno della fase transitoria) l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, integrato dagli artt. 23 e 25 del decreto legislativo n. 226/05, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni.

**3** Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado.

### **articolo 6**

*(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)*

**1** Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

**2** Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

**3** Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

**4** Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede

all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

**5** Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99.

### **articolo 7**

#### ***(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)***

In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2005/2006. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

### **articolo 8**

#### ***(sezioni ospedaliere)***

**1** Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

### **articolo 9**

#### ***(dotazione organica di sostegno)***

**1** La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

**2** I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

**3** Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

**4** Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

### **articolo 10** *(istituzioni educative)*

Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

### **articolo 11** *(gestione delle situazioni di fatto)*

**1** Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n.57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

**2** Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

**3** Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

**4** Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e ai CSA di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

**5** Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e

dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6 L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

### **articolo 12**

#### ***(verifica e monitoraggio)***

1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2 L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

### **articolo 13**

#### ***(scuole di lingua slovena)***

1 Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

### **articolo 14**

#### ***(oneri finanziari)***

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione,

## *Atti normativi e di amministrazione*

dell'Università e della Ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.311 .


Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



FIORONI

IL MINISTRO  
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE



PADOA - SCHIOPPA

*(Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007, reg. 5, foglio n. 291)*

Tabella A - Scuola dell'infanzia  
Previsione organico per l'a.s. 2006/07

<b>Regione</b>	<b>Organico 2005/2006 (A)</b>	<b>Organico 2006/2007 (B)</b>
Abruzzo	2447	2451
Basilicata	1308	1310
Calabria	4449	4454
Campania	12101	12127
Emilia Romagna	3710	3731
Friuli Venezia Giulia	1443	1447
Lazio	6441	6456
Liguria	1660	1665
Lombardia	8709	8730
Marche	2684	2688
Molise	573	573
Piemonte	5435	5474
Puglia	7663	7671
Sardegna	2865	2875
Sicilia	8844	8871
Toscana	4915	4937
Umbria	1413	1412
Veneto	3530	3538
<b>Totale</b>	<b>80.190</b>	<b>80.410</b>



Tabella A1 - Scuola dell'infanzia

Posti assegnati per la generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati  
dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Regione	Organico 2005/2006	Organico 2006/2007
Abruzzo	8	12
Basilicata	=	=
Calabria	10	15
Campania	40	60
Emilia Romagna	52	77
Friuli Venezia Giulia	16	24
Lazio	30	45
Liguria	10	15
Lombardia	52	77
Marche	20	30
Molise	=	=
Piemonte	44	65
Puglia	8	12
Sardegna	=	=
Sicilia	34	51
Toscana	36	54
Umbria	8	11
Veneto	42	62
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>610</b>

Tabella B - Scuola Primaria

Previsione organico per l'a.s. 2006/07

<b>Regione</b>	<b>Organico 2005/2006</b>	<b>Organico 2006/2007</b>
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>
Abruzzo	5.087	5.046
Basilicata	2.847	2.811
Calabria	10.120	9.915
Campania	26.422	26.230
Emilia Romagna	14.269	14.614
Friuli Venezia Giulia	4.624	4.680
Lazio	20.639	20.772
Liguria	5.241	5.260
Lombardia	35.598	36.040
Marche	5.697	5.744
Molise	1.378	1.362
Piemonte	16.524	16.691
Puglia	16.678	16.525
Sardegna	6.654	6.600
Sicilia	22.357	22.039
Toscana	12.637	12.802
Umbria	3.245	3.266
Veneto	18.411	18.709
<b>Totale</b>	<b>228.428</b>	<b>229.106</b>

Tabella **B1** - Scuola Primaria

Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53  
A.S. 2006/2007

<b>Regione</b>	<b>Posti assegnati per anticipi A.S. 2005/06</b>	<b>Posti assegnati per anticipi A.S. 2006/07</b>
Abruzzo	45	57
Basilicata	28	36
Calabria	113	144
Campania	387	494
Emilia Romagna	73	93
Friuli Venezia Giulia	20	26
Lazio	204	260
Liguria	39	49
Lombardia	132	168
Marche	42	54
Molise	13	17
Piemonte	96	122
Puglia	242	308
Sardegna	72	92
Sicilia	298	380
Toscana	75	96
Umbria	26	33
Veneto	95	121
<b>Totale</b>	<b>2.000</b>	<b>2.550</b>

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

<b>Regione</b>	<b>Organico 2005/2006</b>	<b>Organico 2006/2007</b>
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>
Abruzzo	3.470	3.425
Basilicata	2.179	2.149
Calabria	7.637	7.542
Campania	20.663	20.397
Emilia Romagna	8.277	8.329
Friuli Venezia Giulia	2.662	2.631
Lazio	13.598	13.444
Liguria	3.227	3.190
Lombardia	21.706	21.705
Marche	3.611	3.598
Molise	1.014	996
Piemonte	9.870	9.873
Puglia	12.400	12.230
Sardegna	5.404	5.339
Sicilia	17.983	17.745
Toscana	7.552	7.521
Umbria	2.026	2.009
Veneto	11.171	11.175
<b>Totale</b>	<b>154.450</b>	<b>153.298</b>

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

<b>Regione</b>	<b>Organico 2005/2006</b>	<b>Organico 2006/2007</b>
	<b>(A)</b>	<b>(B)</b>
Abruzzo	5.486	5.513
Basilicata	3.138	3.127
Calabria	10.772	10.713
Campania	28.138	28.228
Emilia Romagna	12.827	12.703
Friuli Venezia Giulia	4.220	4.279
Lazio	21.401	21.676
Liguria	4.786	4.836
Lombardia	27.967	28.246
Marche	6.052	6.070
Molise	1.595	1.600
Piemonte	14.035	14.176
Puglia	19.673	19.741
Sardegna	7.923	7.935
Sicilia	23.609	23.758
Toscana	12.107	12.272
Umbria	3.283	3.308
Veneto	15.872	16.009
<b>Totale</b>	<b>222.884</b>	<b>224.490</b>

Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2006/2007

Regione	Organico di diritto 2005/2006	Posti aggiuntivi a.s. 2005/2006	Totale posti a.s. 2005/06	Organico di diritto 2006/2007	Posti aggiuntivi a.s. 2006/2007	Totale posti a.s. 2006/07
	A	C	D=A+C	A	C	D=A+C
Abruzzo	1.260	193	1.453	1.260	193	1.453
Basilicata	668	73	741	668	73	741
Calabria	2.202	379	2.581	2.202	379	2.581
Campania	8.146	36	8.182	8.146	36	8.182
Emilia R.	2.478	473	2.951	2.478	473	2.951
Friuli V. G.	694	197	891	694	197	891
Lazio	4.785	359	5.144	4.785	359	5.144
Liguria	1.137	55	1.192	1.137	55	1.192
Lombardia	5.057	1.804	6.861	5.057	1.804	6.861
Marche	983	391	1.374	983	391	1.374
Molise	275	82	357	275	82	357
Piemonte	2.987	512	3.499	2.987	512	3.499
Puglia	4.665	497	5.162	4.665	497	5.162
Sardegna	1.662	176	1.838	1.662	176	1.838
Sicilia	6.340	465	6.805	6.340	465	6.805
Toscana	2.196	611	2.807	2.196	611	2.807
Umbria	548	206	754	548	206	754
Veneto	2.597	965	3.562	2.597	965	3.562
<b>Totale</b>	<b>48.680</b>	<b>7.474</b>	<b>56.154</b>	<b>48.680</b>	<b>7.474</b>	<b>56.154</b>

**Circolare 12 giugno 2007, n. 51 (prot. 915)**

**Anno scolastico 2007/2008 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  
UFFICI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO - UFFICIO IV  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - UFFICI IV E V

Ai Direttori Generali degli Uffici  
scolastici regionali

LORO SEDI

e p.c.

Agli Assessori Regionali all'Istruzione

LORO SEDI

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

Al fine di assumere, in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, opportune scelte il più possibile condivise, le SS.LL. vorranno attivare i necessari incontri con gli Assessori Regionali per acquisirne gli orientamenti, in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa.

La C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007, che ha trasmesso il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare e a fornire le prime indicazioni sulle modalità operative per raggiungere l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007 in organico di diritto e in quello di fatto, ha anche previsto che le suddette riduzioni potevano essere conseguite dalle SS.LL. attraverso strategie autonomamente

determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte delle scuole.

Nell'ambito di tali strategie e salvo restando l'esigenza di assicurare l'obiettivo complessivo di contenimento, le SS.LL. hanno operato con flessibilità nella fase di determinazione dell'organico di diritto e ora si apprestano a completare tale adempimento nell'attuale fase di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, dall'altro dovranno tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo politico di dare risposte alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie, tenendo anche conto del sopravvenuto avvio sin dall'anno scolastico 2007/08 della fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione.

Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente assicurando il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni.

I dirigenti scolastici cui compete, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, l'attivazione di nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno tener conto della possibilità, come stabilito dal decreto interministeriale relativo agli organici del prossimo anno scolastico, di non procedere a sdoppiamenti in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi



allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2007/2008, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.

Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un numero di alunni tendenzialmente vicino alle 20 unità.

Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.

Le SS.LL. vorranno invitare gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002. Tali dati debbono essere trasmessi a questo

Ufficio utilizzando l'allegato modello A, che, debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito via e-mail a questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it. .

Nel modello in questione, di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo, dovrà essere indicato anche il numero delle classi e dei posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivate nel fatto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riagggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri alla formazione del quadro delle disponibilità, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti USP.

### *Personale docente*

Per quanto attiene alle disposizioni relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa esplicito rinvio a quanto disposto con la C.M. n. 45 del 9 giugno 2006, riferita all'adeguamento degli organici dell'a.s. 2006/07, che ha dettagliatamente regolato i necessari adempimenti concernenti la definizione dell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si evidenziano soltanto alcune specifiche esigenze dei singoli settori:

a) *scuola dell'infanzia*: si fa riserva di far conoscere l'entità dell'eventuale incremento di posti necessari per eliminare le liste di attesa e continuare nell'azione di graduale generalizzazione del servizio;

b) *scuola primaria*: come fatto presente nella C.M. n. 19/2007, i dirigenti scolastici nella costituzione dei posti di specialista di lingua dovranno tener conto dei docenti che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica. Detti docenti sono tenuti ad insegnare la lingua inglese nelle proprie classi;

c) *scuola secondaria di I grado*: stante il disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per l'anno 2007-2008 restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni;

d) *tempo pieno e tempo prolungato*: qualora in sede di organico di diritto non sia stato possibile soddisfare pienamente le richieste dell'utenza e si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. Tanto anche al fine di ripristinare il tempo pieno e il tempo prolungato secondo modalità organizzative ispirate al modello didattico tradizionale.

e) *scuola secondaria di II grado*: con circolare prot. n. 802 del 29 maggio 2007, che ha trasmesso il D.M. n. 41/2007, sono state emanate le opportune disposizioni in ordine alla riduzione delle 4 ore settimanali di lezione riferite all'area di approfondimento dell'istruzione professionale. La riduzione, per l'anno scolastico 2007/08 si applica alle sole classi prime.

### *Posti di sostegno*

In attesa di dare attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 296/2006, si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire

all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione delle ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.

Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.

### *Centri Territoriali Permanenti*

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, saranno consentiti limitati incrementi di posti qualora ricorrano e siano debitamente motivate le condizioni previste dall'attuale normativa, ciò in attesa di dare applicazione a quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296/06.

### *Progetti*

Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2006/2007. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno diramate ulteriori indicazioni.

### *Personale ATA*

Anche per il personale ATA, la circolare prot. n. 8225 del 23 aprile 2007 che ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare per i vari profili professionali, ha previsto che le stesse potevano essere effettuate dalle SS.LL., con la dovuta flessibilità e con le soluzioni ritenute più idonee, non solo in organico di diritto, ma anche nella fase dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e ciò in analogia con quanto avvenuto per il personale docente.

L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni di fatto si rende possibile solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, le SS.LL. potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro; ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori). Ciò in attesa di ridefinire, alla luce delle nuove competenze attribuite all'autonomia scolastica, i criteri di determinazione degli organici e dei carichi di lavoro.

Nella fondata previsione che nell'a.s. 2007/2008, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, cessato dal collocamento fuori ruolo, le SS.LL., per compensare le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52, punto 2, del CCNL del 24 luglio 2003, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.

### *Monitoraggio*

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni della presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
- Giuseppe Cosentino -





**Decreto ministeriale 4 luglio 2007, n. 58**

**Autorizzazione a organizzare corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo il metodo Montessori**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – in particolare l'art. 142 concernente le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato;
- VISTO** l'art. 365 del sopra citato D.L.vo 16.4.94, n. 297, riferito ai corsi speciali di differenziazione didattica, ed in particolare il comma 1 che prevede la possibilità per il Ministero della Pubblica Istruzione di autorizzare, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, lo svolgimento di corsi annuali per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare l'articolo 1, comma 605 lettera c) con la quale si dispone la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori;
- VISTE** le finalità indicate nel citato Statuto;
- CONSIDERATO** che l'Opera Nazionale Montessori è ente morale dotato di personalità giuridica che annovera nello Statuto la specifica finalità di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti;
- VISTO** il riconoscimento dell'Opera Nazionale Montessori come Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola in data 5 luglio 2005, ai sensi della Direttiva n°90 del 1° dicembre 2003;
- VISTA** la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Opera Nazionale Montessori dell'11 dicembre 2000, del 6 febbraio 2004 e del 2 aprile 2007;
- VISTA** la richiesta (all.1) presentata dall'Opera Nazionale Montessori, che intende direttamente gestire e organizzare i corsi, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità indicate nel documento (all.2) del presente decreto ministeriale nelle sedi di ANCONA (2 corsi) BARI, BOLOGNA, BRESCIA, FOGGIA, GENOVA, LECCE, MANTOVA, MILANO (2 corsi), NAPOLI, PADOVA, PERUGIA (2 corsi), ROMA (2 corsi), SANREMO (Imperia), TORINO, TRAPANI, TRIESTE;
- CONSIDERATO** che esistono scuole che sperimentano la differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori e che, ai sensi del sopra menzionato art. 142 del D.L.vo n. 297/1994, occorre la specializzazione all'insegnamento in dette scuole;
- CONSIDERATO** che nelle province di Ancona, Foggia, Imperia, Lecce, Messina, Napoli, Perugia, Roma, Torino, Trapani e Trieste esistono e funzionano scuole dell'infanzia statali autorizzate a sperimentare differenziazioni didattiche secondo il Metodo Montessori;
- CONSIDERATO** , per quanto riguarda le altre sedi richieste, che ai sensi del sopra citato D.L.v. n. 297/1994, art. 142, comma 3, l'Opera Nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi di scuola



primaria secondo quanto previsto in apposite convenzioni e che, come precisato dall'Opera medesima nel promemoria unito alla suddetta richiesta, l'Ente promuove e stipula apposite convenzioni anche con enti pubblici e privati, associazioni e privati che gestiscono scuole con la didattica Montessori;

**CONSIDERATO** che negli ultimi anni non sono state attuate iniziative atte a consentire l'acquisizione del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente;

**VALUTATI** i programmi didattici dei corsi proposti nel documento (all.2) e le modalità organizzative;

**CONSIDERATO** infine che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;

**CONSIDERATO** che la Legge n. 226 del 12 luglio 2006 ha prorogato di ulteriori 18 mesi i termini per l'eventuale modifica di alcuni decreti legislativi, tra i quali il decreto legislativo n°227/2005, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n°53 del 28 marzo 2003;

**RAVVISATA** la necessità di autorizzare – nelle more dell'adozione degli interventi di modifica al Decreto legislativo n. 227/05 – l'Opera Nazionale Montessori di Roma all'organizzazione di corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia

### **DECRETA:**

#### **Art. 1**

L'Opera Nazionale Montessori è autorizzata a organizzare corsi di differenziazione didattica, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo il metodo Montessori, nelle sedi di ANCONA (2 corsi) BARI, BOLOGNA, BRESCIA, FOGGIA, GENOVA, LECCE, MANTOVA, MILANO (2 corsi), NAPOLI, PADOVA, PERUGIA (2 corsi), ROMA (2 corsi), SANREMO (Imperia), TORINO, TRAPANI, TRIESTE.

#### **Art. 2**

Viene autorizzato un solo corso di differenziazione in ciascuna delle suddette province o sedi, ad eccezione delle sedi di Ancona, Milano, Perugia e Roma nelle quali sono invece autorizzati due corsi in ciascuna delle sedi stesse.

#### **Art. 3**

Sono ammessi alla frequenza ai corsi i docenti di ruolo della scuola dell'infanzia ovvero aspiranti all'insegnamento in possesso di titolo di studio idoneo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Gli oneri di frequenza sono a carico dei partecipanti ammessi e non possono superare la somma a rimborso spese indicata nella proposta di cui alle premesse (all. 1)

### **Art. 4**

Ciascun corso funzionerà in presenza di un numero di iscritti non superiore a 50, la eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1 – insegnanti di ruolo;
- 2 – insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge n. 296/2006, citata in premessa, e nelle graduatorie di II fascia di circolo o di istituto comprensivo;
- 3 – abilitati per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia che abbiano conseguito il diploma in corso di differenziazione didattica montessoriana per scuole di ordine diverso da quello che si richiede di frequentare.

### **Art. 5**

Alla fine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione. Possono essere ammessi alla prova finale i corsisti che abbiano frequentato i 4/5 delle ore previste. Le prove finali saranno articolate in:

- Presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
- Prova pratica di metodologia didattica;
- Presentazione e discussione di una relazione sulle personali conoscenze e competenze d'uso dei materiali didattici specifici nel metodo;
- Presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista.

### **Art. 6**

La vigilanza in ordine al regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è affidata agli Uffici Scolastici Regionali ed al relativo personale dirigente tecnico.

### **Art. 7**

Al termine dei corsi medesimi l'Opera Nazionale Montessori farà pervenire a questo Ministero una dettagliata relazione.

### **Art. 8**

L'Amministrazione si riserva eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere opportuni e/o necessari.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 luglio 2007

IL MINISTRO  
Giuseppe FLORONI



**Decreto ministeriale 4 luglio 2007, n. 59**

**Autorizzazione a organizzare corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – in particolare l'art. 142 concernente le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato;
- VISTO** l'art. 365 del sopra citato D.L.vo 16.4.94, n. 297, riferito ai corsi speciali di differenziazione didattica, ed in particolare il comma 1 che prevede la possibilità per il Ministero della Pubblica Istruzione di autorizzare, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, lo svolgimento di corsi annuali per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare l'articolo 1, comma 605 lettera c) con la quale si dispone la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori;
- VISTE** le finalità indicate nel citato Statuto;
- VISTO** il riconoscimento dell'Opera Nazionale Montessori come Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola in data 5 luglio 2005, ai sensi della Direttiva n°90 del 1° dicembre 2003;
- VISTA** la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Opera Nazionale Montessori dell'11 dicembre 2000, del 6 febbraio 2004 e del 2 aprile 2007;
- VISTA** la richiesta presentata dall'Opera Nazionale Montessori, che intende direttamente gestire e organizzare i corsi, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità indicate nel documento (all.2) del presente decreto ministeriale nelle sedi di ANCONA (2 corsi) BARI, BOLOGNA, BRESCIA, FOGGIA, GENOVA, LECCE, MANTOVA, MILANO (2 corsi), NAPOLI, PADOVA, PERUGIA (2 corsi), ROMA (2 corsi), SANREMO (Imperia), TORINO, TRAPANI, TRIESTE;
- CONSIDERATO** che esistono scuole che sperimentano la differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori e che, ai sensi del sopra menzionato art. 142 del D.L.vo n. 297/1994, occorre la specializzazione all'insegnamento in dette scuole;
- CONSIDERATO** che negli ultimi anni non sono state attuate iniziative atte a consentire l'acquisizione del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO** che presso le località indicate nella proposta esistono e funzionano scuole primarie autorizzate a sperimentare il Metodo Montessori;
- VALUTATI** i programmi didattici dei corsi proposti nel documento (all.2) e le modalità organizzative;
- CONSIDERATO** che l'Opera Nazionale Montessori è ente morale dotato di personalità giuridica che annovera nello Statuto la specifica finalità di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti;

**CONSIDERATO** infine che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;

**CONSIDERATO** che la Legge n. 226 del 12 luglio 2006 ha prorogato di ulteriori 18 mesi i termini per l'eventuale modifica di alcuni decreti legislativi, tra i quali il decreto legislativo n°227/2005, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n°53 del 28 marzo 2003;

**RAVVISATA** la necessità di autorizzare – nelle more dell'adozione degli interventi di modifica al Decreto legislativo n. 227/05 – l'Opera Nazionale Montessori di Roma all'organizzazione di corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole primarie

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

L'Opera Nazionale Montessori è autorizzata a organizzare corsi di differenziazione didattica, per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori, nelle sedi di ANCONA (2 corsi) BARI, BOLOGNA, BRESCIA, FOGGIA, GENOVA, LECCE, MANTOVA, MILANO (2 corsi), NAPOLI, PADOVA, PERUGIA (2 corsi), ROMA (2 corsi), SANREMO (Imperia), TORINO, TRAPANI, TRIESTE.

### **Art. 2**

Viene autorizzato un solo corso di differenziazione in ciascuna delle suddette province o sedi, ad eccezione delle sedi di Ancona, Milano, Perugia e Roma nelle quali sono invece autorizzati due corsi in ciascuna delle sedi stesse.

### **Art. 3**

Sono ammessi alla frequenza ai corsi i docenti di ruolo della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in possesso dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria conseguita ai sensi della normativa vigente.

Gli oneri di frequenza sono a carico dei partecipanti ammessi e non possono superare la somma a rimborso spese indicata nella proposta di cui alle premesse (all. 1).

### **Art. 4**

Ciascun corso funzionerà in presenza di un numero di iscritti non superiore a 50, la eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1 – insegnanti di ruolo;

2 – insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge n. 296/2006, citata in premessa, e nelle graduatorie di II fascia di circolo o di istituto comprensivo;

3 – idonei all'insegnamento nelle scuole della primaria che abbiano conseguito il diploma in corso di differenziazione didattica montessoriana per scuole di ordine diverso da quello che si richiede di frequentare.

### **Art. 5**

Alla fine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione. Possono essere ammessi alla prova finale i corsisti che abbiano frequentato i 4/5 delle ore previste. Le prove finali saranno articolate in:

- Presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
- Prova pratica di metodologia didattica;
- Presentazione e discussione di una relazione sulle personali conoscenze e competenze d'uso dei materiali didattici specifici nel metodo;
- Presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista.

### **Art. 6**

Agli Uffici Scolastici Regionali ed al relativo personale dirigente tecnico sede dei corsi sarà affidata la vigilanza in ordine al regolare svolgimento dei medesimi e delle prove d'esame.

### **Art. 7**

Al termine dei corsi medesimi l'Opera Nazionale Montessori farà pervenire a questo Ministero una dettagliata relazione.

### **Art. 8**

L'Amministrazione si riserva eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere opportuni e/o necessari.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 4 luglio 2007

IL MINISTRO  
- Giuseppe FLORONI



**Decreto ministeriale 16 luglio 2007, n. 62**

**Proroga utilizzazioni di personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL MINISTRO

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nel limite del contingente previsto all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale, nonché consentite le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell'art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;

VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l'anno scolastico 2003/2004, delle



- utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di stato e di università” ed in particolare l’art. 3-quater recante “proroga dell’utilizzazione di personale”;
- VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
- VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
- VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- VISTI i decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca datati 29 maggio e 20 giugno 2007 concernenti, rispettivamente, “Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Anno accademico 2007/2008” e “ Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico 2007/2008”;
- RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino all’emanazione delle disposizioni attuative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

DECRETA :

Articolo 1

(proroga delle utilizzazioni)

Per le finalità di cui in premessa, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, fino al termine dell’a.s. 2007/2008, dell’utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo che, con decorrenza 1° settembre 2007, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni,

dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.

### Articolo 2

(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)

Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2007, dall'utilizzazione nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.

### Articolo 3

(nuove procedure di selezione)

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, è consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.

### Articolo 4

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.

IL MINISTRO  
Giuseppe Fiorini





**Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.**

**Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Nunzia LODATO – B2 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 05.06.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 05.06.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2007;

VISTA l'istanza in data 05.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**DECRETA :**

Alla sig.ra Nunzia LODATO – B2 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 547)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;  
VISTA la legge 27.12.1997, n.449;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;  
VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;  
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;  
VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Maria MAZZUCA – C3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria;  
CONSIDERATO che la predetta, nata il 22.08.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 22.08.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2007;  
VISTA l'istanza in data 04.10.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Maria MAZZUCA – C3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 548)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Domenico GIORGETTI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Rieti;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 09.07.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 09.07.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2007;

VISTA l'istanza in data 23.11.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Domenico GIORGETTI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Rieti è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.08.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 546)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Maria Maddalena FUZIO – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 23.07.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 23.07.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2007;

VISTA l'istanza in data 04.10.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Maria Maddalena FUZIO – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.08.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 566)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Aldo DE LUCA – C2 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 03.01.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 03.01.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2008;
- VISTA l'istanza in data 07.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Aldo DE LUCA – C2 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 22 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 550)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra **Domenica DI DATO – B3** – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siracusa;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 12.08.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 12.08.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2007;

VISTA l'istanza in data 01.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra **Domenica DI DATO – B3** – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Siracusa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 545)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati da Paolo CIARDO – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 09.08.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 09.08.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2007;
- VISTA l'istanza in data 05.06.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Paolo CIARDO – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 517)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;  
VISTA la legge 27.12.1997, n.449;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;  
VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;  
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;  
VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Giuseppe ARUTA – B3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Napoli;  
CONSIDERATO che il predetto, nato il 01.08.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 01.08.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2007;  
VISTA l'istanza in data 31.10.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Giuseppe ARUTA – B3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Napoli è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 523)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Maria BASSO – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 16.10.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 16.10.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2007;

VISTA l'istanza in data 23.10.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Maria BASSO – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.11.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 516)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Silvano VECCHIO – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 11.11.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 11.11.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.12.2007;

VISTA l'istanza in data 13.11.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Silvano VECCHIO – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VIII - Indirizzo e vigilanza enti è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.12.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 22 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 549)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;  
VISTA la legge 27.12.1997, n.449;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;  
VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;  
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;  
VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig. Luigi DE PASCALE – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno;  
CONSIDERATO che il predetto, nato il 20.10.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 20.10.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2007;  
VISTA l'istanza in data 29.09.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Luigi DE PASCALE – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.11.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 518)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 27.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9677 del 30.10.2006 , con la quale il sig. Vincenzo Loreto PANACCI nato il 01.03.1949 – A15- nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **18.02.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA:**

Con effetto dal **18.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Vincenzo Loreto PANACCI - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 7 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 520)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 25.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8567 del 4.10.2006, con la quale il sig. Gianfranco CIUCCI nato il 31.10.1944 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Forlì, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.02.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Gianfranco CIUCCI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Forlì, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 7 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 525)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 06.11.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9882 del 7.11.2006 , con la quale il sig. Francesco Saverio SCOCCIMARRO nato il 03.12.1948 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **18.02.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA :**

Con effetto dal **18.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Francesco Saverio SCOCCIMARRO - in servizio presso la Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio VII - Servizi Generali , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 3 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 521)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 10.11.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 10934 del 27.11.2006 , con la quale la sig.ra Franca ZANNOVELLO nata il 14.06.1949 – B3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Venezia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.02.2007**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Franca ZANNOVELLO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Venezia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 aprile 2007 al n. 522)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449,

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8930 del 10.10.2006, con la quale la sig.ra Anna Maria Pasqualina AGNETA nata il 04.05.1943 – C15- nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza 19.03.2007;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**DECRETA :**

Con effetto dal 19.03.2007 ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Anna Maria Pasqualina AGNETA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 569)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 01.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8929 del 10.10.2006 , con la quale la sig.ra Adele BARBARESI nata il 23.03.1943 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **23.03.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **23.03.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Adele BARBARESI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 13 aprile 2007 al n. 599)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 12141 del 28.12.2006, con la quale il sig. Giorgio PICCHIONI nato il 18.12.1948 - C3S- nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Piacenza, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **31.03.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA :**

Con effetto dal **31.03.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giorgio PICCHIONI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Piacenza, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 24 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 568)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 12.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6391 del 13.07.2006 , con la quale la sig.ra Antonietta TOTARO nata il 30.03.1944 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Foggia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.02.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Antonietta TOTARO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Foggia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 7 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 aprile 2007 al n. 552)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 09.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9500 del 24.10.2006 , con la quale la sig.ra Francesca Maria IRACI nata il 12.06.1944 – B3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Trapani, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.02.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.02.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da Francesca Maria IRACI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Trapani, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 7 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 567)*

**Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**IL DIRIGENTE**

- VEDUTA** *la domanda della Sig.a **EL OURAIBI Zoubida**, nata a Rabat (Marocco) il 4 luglio 1966, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore di **Liceo Linguistico** del diploma di **<Baccalauréat> serie Lettere Moderne Bilingue** conseguito nell'anno 1987 presso l'Accademia di Rabat (Marocco);*
- VEDUTO** *l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006 n. 29;*
- VEDUTO** *l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;*
- VEDUTO** *l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;*
- VEDUTO** *il D.M. 1 febbraio 1975;*
- VEDUTO** *il D.M. 20 luglio 1978;*
- VEDUTO** *il D.M. 2 Aprile 1980;*
- ESAMINATA** *la documentazione prodotta dall'interessata;*
- ACCERTATA** *la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;*
- VEDUTO** *l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'art. 379 D. L.vo 297/1994;*

**DICHIARA**

*il diploma di **<Baccalauréat> serie Lettere Moderne Bilingue** conseguito nell'anno 1987 presso l'Accademia di Rabat (Marocco) dalla Sig.a **EL OURAIBI Zoubida**, nata a Rabat (Marocco) il 4 luglio 1966,*

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LICEO LINGUISTICO CON IL SEGUENTE VOTO: 63/100 (SESSANTATRE/CENTESIMI).**

*Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.*

*(Dichiarazione del dirigente del 23 maggio 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

*Al Dirigente*

VEDUTA la domanda della sig.ra **ALEXA LORELAI MARIA**, nata a LUGOJ (Timis) Romania il 30 ottobre 1980, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di LICEO SCIENTIFICO del <DIPLOMA DE BACALAUREAT> conseguito nell'anno scolastico 1998/99 presso il Liceul Teoretic <Coriolan Brediceanu> di Lugoj, provincia di Timis – Romania;

VEDUTO l'art. 13 della Legge 25.01.2006 n. 29;

VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

*Dichiara*

Il <DIPLOMA DE BACALAUREAT> conseguito nell'anno 1998/99 presso il Liceul Teoretic <Coriolan Brediceanu> di Lugoj, provincia di Timis – Romania dalla sig.ra **ALEXA LORELAI MARIA**, nata a Lugoj (Timis) Romania il 30 ottobre 1980,

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI LICEO SCIENTIFICO CON IL SEGUENTE VOTO: 94/100 (NOVANTAQUATTRO/CENTESIMI)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 30 aprile 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

*IL DIRIGENTE*

**VEDUTA** la domanda della sig.ra LONGO Giovanna Anna, nata a BERNA (Svizzera) il 18.07.1968, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di qualifica per <Operatore della gestione aziendale> del titolo di studio <Attestato di capacità di impiegata di commercio>, rilasciato in data 23.03.1988 dal Dipartimento Cantonale dell'Istruzione Professionale di Berna;

**VEDUTO** l'articolo 13 della legge 25 gennaio 2006 N. 29;

**VEDUTO** l'articolo n° 379 del Decreto Legislativo 16.04.1994, N. 297;

**VEDUTO** il D.M. 1 febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VEDUTO** il D.M. 2 Aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;

*D I C H I A R A*

Il titolo di studio di studio <Attestato di capacità di impiegata di commercio>, rilasciato in data 23.03.1988 dal Dipartimento Cantonale dell'Istruzione Professionale di Berna alla sig.ra LONGO Giovanna Anna, nata a BERNA (Svizzera) il 18.07.1968,

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI QUALIFICA  
PROFESSIONALE PER "OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE"  
CON IL SEGUENTE VOTO: 78/100 (SETTANTOTTO/CENTESIMI).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 30 aprile 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PIACENZA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig.ra GALLO Marcela Andrea , nata a Lanus (Buenos Aires), l'11.07.1976, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di ordine tecnico del titolo "Perito Mercantil", conseguito nell'anno 1996 , presso la scuola legalmente riconosciuta " Escuela de educaciòn Media El Castello – DIEGEP 4902 – Ex SNEP B – 894 – Distretto Lnùs", provincia di Buenos Aires ( Argentina);

VEDUTO l'art. 379 del D. vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**DICHIARA**

Il titolo di studio "Perito Mercantil", conseguito all'estero dalla sig.ra GALLO Marcela Andrea,

**Equipollente**

a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di ordine "tecnico commerciale – ragioniere - ", con il seguente voto: 78,10/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. vo. 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 16 maggio 2007)*



UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE

## **IL DIRIGENTE**

**VEDUTA** la domanda della Sig.ra CASTANO STEFANIA, nata a GINEVRA (CH) il 17/02/1973, intesa a ottenere il riconoscimento dell'Equipollenza con il "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO (progetto Brocca)**" del titolo di studio "BACHILLER ACADEMICO" conseguito nell'anno 1990 presso la "Escuela Pedagógica Experimental" di Bogotá (Colombia);

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16/04/1994 n. 297, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 2° aprile 1980;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2° aprile 1980;

**VISTA** la nota n. 4179 del 10/05/2007 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Statale "A. Manzoni" di Varese ha comunicato che la commissione incaricata di esaminare la documentazione "non ha ritenuto opportuno fare effettuare prove integrative vista la completezza degli studi, anche universitari, compiuti dalla richiedente";

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

## **DICHIARA**

il titolo di studio "BACHILLER ACADEMICO" conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra CASTANO STEFANIA

## **EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al "**Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO (progetto Brocca)**" con il seguente voto: **82/100** (ottantadue centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 D.L.vo 297/94, così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

*(Dichiarazione del dirigente del 16 maggio 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

**I L R E G G E N T E**

**VISTA** la domanda presentata dalla Sig.ra Baroni Cristina nata a Brindisi (BR) il 15 febbraio 1964 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza di scuola media del titolo di studio "4° Ginnasio Cantonale" conseguito nell'anno scolastico 1978/1979 presso il Ginnasio Cantonale con sede in Via Franscini n. 7 a Bellinzona (Canton Ticino - SVIZZERA);

**VISTO** l'art. 380 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il D.I. 20 febbraio 1973;

**CONSIDERATO** che gli insegnamenti nelle scuole del Canton Ticino sono impartiti in lingua italiana;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

**D I C H I A R A**

il titolo straniero "4° Ginnasio Cantonale" conseguito all'estero dalla Sig.ra Baroni Cristina è equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di licenza di scuola media italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del reggente del 29 maggio 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

**I L R E G G E N T E**

**VISTA** la domanda presentata dalla Sig.ra Grandone Adelasia nata a Bangkok (TAILANDIA) il 13 febbraio 1981 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico del titolo di studio "Diplôme du Baccalauréat Général" conseguito nell'anno scolastico 1999/2000 presso il Lycée International di Ferney-Voltaire (FRANCIA);

**VISTO** l'art. 380 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il D.M. 1 febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980

**D I C H I A R A**

il titolo straniero "Diplôme du Baccalauréat Général" conseguito all'estero dalla Sig.ra Grandone Adelasia è equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria superiore di Liceo Scientifico con il seguente voto: 75/100 (settantacinque/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del reggente del 29 maggio 2007)*

---

(MOD-BP-07-1-38) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.